

Prot. n. 7176 B/10

del 26/10/2015

Avviso ai docenti, agli alunni, alle famiglie

- Si informano gli alunni e le loro famiglie che il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) prevede che "a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (...). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" (art. 14, comma 7).

Le disposizioni del Regolamento per la valutazione, per la determinazione del limite minimo di presenze degli alunni, indicano come base di riferimento il monte ore annuale delle lezioni.

Di seguito quindi si indica per ogni classe il limite massimo di assenze consentito:

LICEO		ITC	
Classe	limite massimo di assenze	Classe	limite massimo di assenze
I	223	I	264
II	223	II	264
III	248	III	264
IV	248	IV	264
V	248	V	264

- Il Collegio dei docenti ha deliberato per il corrente anno scolastico le seguenti deroghe al computo delle assenze nel rispetto della normativa vigente :

Dal conteggio delle assenze possono essere detratti:

- I periodi di assenza prolungati e continuativi, determinati da problemi oggettivi, di salute o di altra natura, a condizione che i genitori degli alunni o gli stessi alunni, se maggiorenni, abbiano prodotto alla Dirigente o a suo delegato la relativa documentazione e che le assenze non abbiano gravemente compromesso la possibilità di valutazione da parte del consiglio di classe;
- Le assenze ricorrenti e reiterate determinate da particolari patologie o da particolari esigenze terapeutiche, solo nel caso in cui sia prodotta documentazione medica comprovante le condizioni sopra esposte e a condizione che non abbiano gravemente compromesso la possibilità di valutazione da parte del consiglio di classe;
- i periodi di assenza anche non continuativi determinati da permanenza per malattia in ospedale o in case di cura o in casa, qualora la scuola abbia predisposto e attivato appositi programmi di apprendimento personalizzati;
- assenze per terapie o cure programmate;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- assenze degli alunni che fruiscono dei benefici della legge 104/92 sulle disabilità;
- in casi assolutamente eccezionali e adeguatamente documentati, le assenze prolungate e continuative, ma non reiterate, determinate da attese di documentazioni necessarie all'iscrizione al nostro istituto e perciò precedenti l'ingresso dell'alunno nella classe designata, o dall'espletamento di attività lavorative debitamente comprovate da contratto di lavoro, o da gravi e documentabili problemi familiari, in particolare per gli alunni stranieri o figli di genitori stranieri.
- fino ad un massimo di 20 giorni di assenza per l'espletamento di attività lavorative debitamente comprovate da contratto di lavoro.



La Dirigente scolastica
prof.ssa Daniela Sciarelli

[Handwritten signature]